

SENATO DELLA REPUBBLICA

1^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)

VENERDÌ 20 LUGLIO 1956

(47^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ZOTTA

I N D I C E

Disegni di legge:

« Modificazioni alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, concernente nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato » **(383)** (D'iniziativa dei senatori Palermo ed altri) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE	Pag 755, 757
AGOSTINO	757
MOTT, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	756
RICCIO, <i>relatore</i>	755, 757
ZELIOLI LANZINI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	757

« Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sulla cinematografia » **(1527-B)** (Approvato con modificazioni dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	746
---------------------------------------	-----

« Perequazione dei ruoli del personale civile, tecnico e contabile di gruppo B del Ministero della difesa » **(1549)** (D'iniziativa dei deputati Morelli e Cappugi) (Approvato dalla Camera dei deputati) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	749, 750, 751
AGOSTINO	750, 751

ANGELILLI	Pag. 750
BARACCO	751
MOTT, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	750, 751
ZELIOLI LANZINI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	751

« Erogazione da parte dello Stato di un contributo straordinario di lire 100 milioni in favore dell'Ente nazionale per la protezione e la assistenza dei sordomuti » **(1571)** (Approvato dalla Camera dei deputati) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE	757, 758
BATTAGLIA	758
LOCATELLI	758
RICCIO, <i>relatore</i>	758

« Aggiunte e modifiche alla legge 10 marzo 1955, n. 96, concernente provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti » **(1600)** (D'iniziativa dei deputati Secreto e Castellorin) (Approvato dalla Camera dei deputati) **(Discussione e approvazione con modificazioni):**

PRESIDENTE	758, 761
MOTT, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	760
PIECHELE, <i>relatore</i>	758, 761

« Abrogazione dell'articolo 2 del testo unico di legge sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227 » **(1601)** (D'iniziativa del deputato Tozzi Condivi) (Approvato dalla Camera dei deputati) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	754, 755
AGOSTINO	755
BISORI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	755
TERRACINI	755

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE	757
----------------------	-----

La seduta è aperta alle ore 9,58.

Sono presenti i senatori: Agostino, Angelini Nicola, Asaro, Baracco, Battaglia, Elia, Giustarini, Gramegna, Locatelli, Lubelli, Mancinelli, Nasi, Piechele, Raffener, Riccio, Schiavone, Terracini, Tupini e Zotta.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Molinari è sostituito dal senatore Angelilli.

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brusasca e Zelioli Lanzini, per il tesoro Mott e per l'intorno Bisori

LOCATELLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sulla cinematografia » (1527-B) (Approvato con modificazioni dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE, *relatore*. Il primo numero dell'ordine del giorno reca un disegno di legge riguardante modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sulla cinematografia, approvato con modificazioni dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge, sul quale riferirò io stesso.

Questo provvedimento ci è stato ritrasmesso per modifiche di dettaglio, sulle quali io penso, come relatore, si possa convenire da parte della Commissione. Esiste nella vita il principio della transazione: *aliquod datum, aliquod reditum*; è stata trovata una via di mezzo su alcune delle modificazioni che avevamo apportato al testo pervenuto dalla Camera, le quali in gran parte sono state accolte. In alcuni casi sono state apportate modificazioni irrilevanti che non comportano alcuna apprezzabile ripercussione.

Dal lato finanziario, la Commissione finanze e tesoro, ritenuto che l'applicazione del disegno di legge non può essere che di massima,

poichè non è possibile prevedere quanti film potranno godere dei benefici previsti nel disegno di legge stesso, è del parere che le modificazioni apportate dalla Camera non esorbitino dai limiti di larga previsione tenuti presenti dal Governo nel disporre gli stanziamenti di bilancio inerenti al provvedimento.

In che cosa consistano queste modificazioni, dirò rapidamente.

All'articolo 5 era stata apportata da noi una modificazione nel senso di richiedere una consistenza patrimoniale, una garanzia agli industriali della cinematografia, come condizione perchè potessero usufruire di tutte le provvidenze disposte dalla legge. Questo nostro testo andava al di là di quello della Camera che la garanzia stessa applicava semplicemente al campo del credito cinematografico.

Ora la Camera ritiene di dover insistere sul testo che era stato da essa approvato, e a me sembra che non sia il caso di irrigidirsi. L'articolo 5 torna ad essere così come venne concepito dalla Camera e precisamente: « Ai fini dell'ammissione al beneficio del fondo speciale per il credito cinematografico, di cui all'articolo 3 della legge 26 luglio 1949, n. 448, il produttore dovrà dare dimostrazione, mediante adeguate garanzie, di possedere i mezzi finanziari in misura sufficiente al completamento del film ».

Anche noi dicevamo « adeguate garanzie », ma lo dicevamo riferendoci al godimento di tutte le provvidenze previste dalla legge. Il testo della Camera invece fa riferimento soltanto alle facilitazioni del credito cinematografico.

Poi vi è un'altra modificazione, là dove, nell'articolo 14, si concede alla produzione dei film l'abbuono sui diritti erariali; nel testo pervenuto dalla Camera la prima volta si parlava del 20 per cento per film adatti alla gioventù e del 40 per cento per film prodotti per la gioventù. La nostra Commissione aveva proposto che fosse stabilita la percentuale del 40 per cento anche per i film adatti per la gioventù. La Camera, di ritorno, ha creduto di adottare una via di mezzo; così salomonicamente ha stabilito il 30 per cento per i film dichiarati adatti per la gioventù e il 40 per cento per i film prodotti per la gioventù.

Vi è poi un terzo emendamento, all'articolo 15, che riguarda il contributo in favore del produttore del film nazionale di attualità. Il Governo aveva proposto un contributo dell'1,50 per cento, la Camera l'aveva portato al 2 per cento, questa Commissione lo aveva riportato all'1,50, e, un'altra volta salomonicamente, la Camera l'ha portato all'1,75 per cento.

Vi è infine un ultimo punto: il contributo annuo, stabilito nell'articolo 24, in favore dell'Ente nazionale industrie cinematografiche, è stato elevato da 250.000.000 a 300.000.000.

Queste sono le modificazioni per le quali mi onoro di chiedere la vostra approvazione.

Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo pertanto alla discussione degli articoli emendati dalla Camera, nel testo risultante dalle suddette modifiche, del quale do lettura.

Art. 5.

Tra il primo ed il secondo comma dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è inserito il seguente comma:

« Ai fini dell'ammissione al beneficio del fondo speciale per il credito cinematografico, di cui all'articolo 3 della legge 26 luglio 1949, n. 448, il produttore dovrà dare dimostrazione, mediante adeguate garanzie, di possedere i mezzi finanziari in misura sufficiente al completamento del film ».

(È approvato).

Do lettura dell'ultimo comma dell'articolo 14 nel testo emendato dalla Camera dei deputati:

« All'esercente che proietta soltanto un film nazionale lungometraggio dichiarato prodotto o adatto per la gioventù e ammesso alla programmazione obbligatoria, oltre ai normali complementi di programma che siano adatti per la gioventù, l'abbuono di cui all'articolo 12 della presente legge è elevato, rispettivamente, al 30 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge per i film dichiarati adatti per la gioventù ed al 40 per cento per i film dichiarati prodotti per la gioventù ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

L'articolo 14 risulta pertanto così formulato:

« I film nazionali lungometraggi dichiarati "prodotti per la gioventù", anche se di lunghezza inferiore ai 2.000 metri ma non a 1.200, possono essere ammessi alla programmazione obbligatoria ed alle altre provvidenze entro i limiti di tempo e alle condizioni di cui agli articoli della presente legge.

« Alla fine di ogni esercizio finanziario, i film dichiarati "prodotti per la gioventù" potranno beneficiare di un premio da prelevarsi su di un fondo di 100 milioni da ripartirsi fra i beneficiari in parti uguali, ma, comunque, in misura non superiore ai 20 milioni per ciascun film, e da assegnarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno.

« I film nazionali lungometraggi dichiarati "adatti per la gioventù", anche se di lunghezza inferiore ai 2.000 metri ma non a 1.200, possono essere ammessi alla programmazione obbligatoria e alle altre provvidenze di cui agli articoli 11 e 12 della presente legge.

« All'esercente che proietta soltanto un film nazionale lungometraggio dichiarato prodotto o adatto per la gioventù e ammesso alla programmazione obbligatoria, oltre ai normali complementi di programma che siano adatti per la gioventù, l'abbuono di cui all'articolo 12 della presente legge è elevato, rispettivamente, al 30 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge per i film dichiarati adatti per la gioventù ed al 40 per cento per i film dichiarati prodotti per la gioventù ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del comma decimo dell'articolo 15 nel testo emendato dalla Camera:

« A favore del produttore del film nazionale di attualità, presentato per il nulla osta di proiezione in pubblico dal 1° gennaio 1956 e ammesso alla programmazione obbligatoria, è concesso un contributo pari all'1,75 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film stesso sia stato proiettato per un periodo di cinque mesi dalla data della sua prima

proiezione in pubblico accertata dalla Società italiana autori ed editori ».

Lo metto ai voti.

(E approvato).

L'articolo 15 risulta pertanto così formulato:

« L'articolo 15 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

” Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per cortometraggio il film di lunghezza non inferiore ai 250 metri e non superiore ai 2.000 metri, anche se realizzato col sistema dei disegni animati.

” Si intende per film di attualità quello di lunghezza non inferiore ai 200 metri, che riproduca fatti ed avvenimenti del giorno ed abbia i caratteri dell'informazione e della cronaca cinematografica ed una regolare periodicità di uscita almeno settimanale.

” Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino, oltre il film lungometraggio, anche un solo film nazionale cortometraggio e un solo film nazionale di attualità, ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 20-bis, è concesso un abbuono pari al 2 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge.

” Il cortometraggio di cui al comma precedente non può essere programmato che una sola volta in ciascuna sala cinematografica e per la durata di una normale programmazione del film lungometraggio.

” L'esercente di sala cinematografica è tenuto — a pena di decadenza dal beneficio dell'abbuono — a sostituire il cortometraggio ogni qualvolta venga mutata la programmazione del film lungometraggio.

” Per i locali ad attività continuativa la corresponsione dell'abbuono di cui al terzo comma del presente articolo è limitata a 200 giorni all'anno. Per i locali ad attività saltuaria detto abbuono sarà corrisposto per un periodo non superiore ai due terzi delle giornate di attività complessivamente effettuate nella precedente stagione cinematografica.

” Qualora lo spettacolo sia composto esclusivamente di film cortometraggi, ovvero di cor-

tometraggi ed attualità, l'abbuono per i cortometraggi è elevato al 20 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge, purchè i due terzi dei cortometraggi proiettati siano nazionali ed ammessi alla programmazione obbligatoria.

” Gli abbuoni di cui ai precedenti comma saranno corrisposti all'esercente all'atto del versamento alla Società italiana autori ed editori dei diritti erariali complessivamente introitati negli spettacoli di ciascun giorno, e non potranno in nessun caso formare oggetto di cessione totale o parziale a favore di terzi.

” Le successive programmazioni del film nazionale cortometraggio ammesso alla programmazione obbligatoria debbono essere annotate, di volta in volta, a cura dell'esercente, su di un apposito libretto di circolazione allegato al nulla osta di proiezione in pubblico del film cortometraggio stesso.

” A favore del produttore del film nazionale di attualità, presentato per il nulla osta di proiezione in pubblico dal 1º gennaio 1956 e ammesso alla programmazione obbligatoria, è concesso un contributo pari all'1,75 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film stesso sia stato proiettato per un periodo di cinque mesi dalla data della sua prima proiezione in pubblico accertata dalla Società italiana autori ed editori.

” Qualora il film nazionale di attualità risulti di lunghezza superiore ai 2.000 metri, il produttore potrà essere ammesso, ai sensi dell'articolo 14 e sentita la Commissione consultiva per la cinematografia, al contributo previsto per i film nazionali lungometraggi per un periodo di cinque mesi dalla data di prima proiezione in pubblico del film stesso.

” I film nazionali cortometraggi e di attualità devono essere iscritti nel pubblico registro cinematografico, tenuto, ai sensi delle vigenti norme, dalla Società italiana autori ed editori.

” È nullo qualunque patto con il quale si conviene di corrispondere e di accettare somme, ristorni, contributi o premi di qualunque genere, fatta eccezione per i canoni di noleggio, al fine di ottenere o di concedere la programmazione nelle sale cinematografiche di film

1^a COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Ccns. e dell'int.)47^a SEDUTA (20 luglio 1956)

nazionali cortometraggi o di attualità ammessi al beneficio dei contributi statali dalla presente legge.

” L'accertata esistenza di uno dei patti indicati nel comma precedente comporterà a carico del produttore del cortometraggio o dell'attualità la decadenza dal contributo statale, a carico del distributore la revoca del nulla osta del film, ed a carico dell'esercente del cinema la sanzione della chiusura dell'esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni.

” Le sanzioni di cui al comma precedente sono comminate dalla Commissione di cui all'articolo 20 ” ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do ora lettura della lettera c) di cui all'articolo 24, nel testo modificato dalla Camera.

« c) per lo sviluppo della produzione e della programmazione dei film, ivi compreso un contributo annuo di lire 300 milioni, per la durata di 12 anni, a partire dal corrente esercizio, in favore dell'Ente nazionale industrie cinematografiche ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

L'articolo 24 risulta pertanto così formulato :

« All'articolo 30 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, il primo alinea del primo comma è sostituito dal seguente :

” A decorrere dall'esercizio finanziario 1955-1956 è istituito un fondo di un miliardo e 250 milioni di lire da devolvere annualmente, sentito il parere della Commissione consultiva per la cinematografia ”.

« La lettera a) del primo comma è sostituita dalla seguente :

” a) per la concessione di contributi a favore di manifestazioni e iniziative, in Italia e all'estero, organizzate da enti pubblici, comitati ed associazioni di categoria e culturali, inerenti allo sviluppo cinematografico sul piano artistico, culturale e tecnico, nonché a favore di iniziative intese ad incrementare gli scambi cinematografici con l'estero ”.

« La lettera c) del primo comma è sostituita dalla seguente :

” c) per lo sviluppo della produzione e della programmazione dei film, ivi compreso un contributo annuo di lire 300 milioni, per la durata di 12 anni, a partire dal corrente esercizio, in favore dell'Ente nazionale industrie cinematografiche ”.

« L'ultimo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente :

” Detto contributo sarà ripartito dal Ministero dell'interno fra le Aziende autonome di soggiorno e di cura, sentiti il Commissariato per il turismo e l'Associazione italiana aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, che tali aziende legalmente rappresenta ” ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, come risulta con le modifiche apportatevi dalla Camera, testè approvate.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Morelli e Cappugi: « Perequazione dei ruoli del personale civile, tecnico e contabile di gruppo B del Ministero della difesa » (1549) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE, *relatore*. Il secondo numero dell'ordine del giorno reca un disegno di legge dei deputati Morelli e Cappugi, riguardante la perequazione dei ruoli del personale civile, tecnico e contabile di gruppo B del Ministero della difesa.

Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge, sul quale riferirò io stesso.

Questo progetto di legge fu presentato alla Camera dei deputati il 22 settembre 1953, cioè a dire tre anni or sono; approvato dalla Camera stessa l'8 giugno 1956, viene ora trasmesso al Senato.

Si tratta di una questione di organici. Il personale dei ruoli civili tecnici di gruppo B del Ministero della difesa viene ad avere, con que-

sto disegno di legge, una sistemazione di più ampio respiro che consente al medesimo di superare lo stato di disagio in cui vive e che soprattutto permette all'Amministrazione di ottenere l'ingresso di nuove unità, perchè il disagio è così grave che i ruoli stessi sono in gran parte vacanti e molti concorsi sono andati quasi deserti, qualcuno, anzi, addirittura deserto.

Ciò avviene perchè vi è una chiara e manifesta sperequazione nello sviluppo della carriera fra il personale civile tecnico di gruppo B del Ministero della difesa e il personale, sempre tecnico, delle altre Amministrazioni dello Stato, (Finanze, Industria e commercio, Poste e telecomunicazioni ecc.), per cui è avvenuto che alcuni elementi di grado elevato dei ruoli tecnici della Difesa hanno trovato convenienza a presentarsi al grado iniziale nelle altre Amministrazioni, perchè così avevano la prospettiva di percorrere una carriera che invece attualmente è preclusa per essi.

Questa è la nobile finalità che ha spinto il compianto deputato Morelli e l'onorevole Capugli a presentare il provvedimento in questione.

Questo disegno di legge, che ha subito una lunga permanenza alla Camera dei deputati, mira a presentare dei ruoli di più ampio respiro, che possano costituire una legittima attrattiva per i concorrenti.

Nel 1942 fu bandito un concorso a 32 posti per capi tecnici; il fabbisogno fu coperto per la metà. Un altro concorso bandito nello stesso periodo di tempo per 19 posti di capi tecnici andò completamente deserto.

Dopo l'ultima guerra nuova ricerca affannosa di elementi. Di altri due concorsi, uno per 32 posti potè raccogliere quattro elementi, e un secondo per 19 posti di disegnatore tecnici andò deserto.

Chiedo l'ausilio del Sottosegretario per il tesoro Mott per varare finalmente questo disegno di legge, che riguarda non soltanto gli interessati ma anche lo Stato.

La legge delega contiene un articolo, il n. 5, il quale stabilisce che il Governo è delegato ad occuparsi della revisione degli organici fino al 10 o all'11 gennaio 1957. A rigore, dunque, il Governo può ancora esercitare un potere legi-

slativo in questa materia della revisione degli organici. Non vi è però il parere della Commissione interparlamentare. Si potrebbe dire: rinviemo il disegno di legge al potere esecutivo perchè lo traduca in norme nella esplicazione del suo potere delegato. Io vorrei osservare che durante il 1955, pur essendovi potestà legislativa delegata del Governo, in parecchie circostanze il Parlamento ha continuato a legiferare; in parecchie circostanze, che non sono state quelle di ordine fondamentale, strutturale, ma che attenevano a piccoli dettagli così come può essere quello odierno.

Anche dinanzi alla Camera poteva essere fatto questo rilievo; il Governo non lo ha fatto, e la Camera ha approvato il disegno di legge che è ora dinanzi al Senato.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei chiedere se vi è il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro.

PRESIDENTE, *relatore*. Mi è stato riferito verbalmente. Il Governo non è stato contrario davanti all'altro ramo del Parlamento, e il disegno di legge è stato approvato. Mi pare che non si debba seguire una procedura diversa davanti al Senato che esplica la medesima funzione della Camera.

Tanto il parere della 4ª Commissione quanto quello della 5ª Commissione sono favorevoli.

ANGELILLI. Nel sottolineare l'importanza di questo disegno di legge che viene ad eliminare una sperequazione ed a rendere giustizia ad una benemerita categoria di tecnici, mi auguro che quest'Assemblea voglia approvarlo. Come ha accennato l'onorevole Presidente, la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole così come ha espresso anche parere favorevole la Commissione della difesa di cui faccio parte: ritengo pertanto che esso possa venire approvato senza modificazioni.

AGOSTINO. Attraverso la relazione del Presidente Zotta abbiamo potuto apprendere che è utile che questo provvedimento venga approvato. Vi sarebbe l'ostacolo costituito dall'articolo 5 della legge delega, in quanto il Governo avrebbe la possibilità di attuare la delegazione entro il gennaio del 1957. Orbene, se vi è ur-

genza, nell'interesse della buona amministrazione, salvo a discutere i vari articoli, mi pare che non sia il caso di occuparsi dell'articolo citato della legge delega. Questa omissione non deve essere rimproverata.

Il potere legislativo, malgrado la legge delega, ha dettato una legge urgente; credo che si possa passare senz'altro all'esame dei singoli articoli del provvedimento.

BARACCO. Se il Governo non è favorevole bisognerebbe conoscerne le ragioni e discuterle.

ZELIOLI LANZINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Devo precisare, con riferimento alle osservazioni del senatore Agostino, che il Governo, per quanto riguarda la parte procedurale, non si oppone a che il provvedimento venga esaminato e approvato anche in questa sede, tanto è vero che il Governo ha partecipato, con un suo rappresentante, alla discussione in sede deliberante presso la Camera ed ha dato la sua adesione all'approvazione del disegno di legge, anche perchè ne aveva considerato le ragioni che sono più che fondate e che alla fin fine sono le ragioni che lo stesso Ministero della difesa sostiene. Infatti, andando avanti di questo passo, non sarebbero più coperti i posti richiesti e il Ministero della difesa si troverebbe sprovvisto di personale in un settore particolarmente delicato quale è quello tecnico.

Il Governo ha partecipato alla discussione avvenuta all'altro ramo del Parlamento, ed in via di massima ha dato la sua adesione, anche perchè il disegno di legge, che era stato proposto dal compianto onorevole Morelli e dall'onorevole Cappugi, veniva radicalmente modificato per quanto riguarda il numero dei posti, nei singoli gradi, nelle singole tabelle.

Questo era il pensiero del Governo per quanto riguardava la parte della delega; infatti vi era il parere della Commissione finanze e tesoro della Camera e gli uffici tecnici avevano osservato che la maggiore spesa — che poteva essere prevista in conseguenza della perequazione di questi ruoli — veniva però compensata dalla diminuzione delle unità.

Per questi motivi il rappresentante del Governo non si era opposto all'approvazione del

provvedimento alla Camera dei deputati e per questi motivi oggi insiste nel suo parere favorevole; se non che a questo punto è intervenuto il rappresentante del Tesoro al quale, nonostante il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro della Camera e della Commissione finanze e tesoro del Senato — parere che ci è stato comunicato verbalmente dal vice presidente senatore Trabucchi — ritiene di avere dei dubbi, delle perplessità, in quanto non è stato fatto dai suoi uffici, particolarmente, un esame dettagliato della posizione e non vorrebbe trovarsi — e questo è uno scrupolo fondatissimo — di fronte a delle sorprese.

AGOSTINO. Si potrebbe rinviare.

PRESIDENTE, *relatore*. Rinviarlo significa non vararlo.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il dubbio del Ministero del tesoro è questo: siccome sono state variate le tabelle e non si è riusciti, data l'urgenza, a controllare se vi è aumento di spesa, il Governo ha delle perplessità sulle conseguenze finanziarie di queste variazioni.

Pertanto si riterrebbe opportuno un rinvio della discussione, pur senza farne richiesta formale.

PRESIDENTE, *relatore*. Con il permesso del Governo noi discuteremo questo provvedimento, perchè è molto atteso. Con ciò non intendiamo certo mancare di riguardo al Governo e ai suoi rappresentanti.

Poichè nessun altro domanda di parlare, di chiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le tabelle organiche del personale civile di ruolo (già gruppo B) del Ministero difesa Esercito, stabilite con regio decreto 6 dicembre 1940, n. 1663, per i topografi, cartografi, capiteneccia chimici, capitecnici di artiglieria e genio, disegnatori tecnici di artiglieria e genio

sono sostituite da quelle n. 1, 2, 3, 4 e 5, allegate alla presente legge.

Do ora lettura delle tabelle citate nell'articolo, avvertendo che con l'approvazione dell'articolo stesso si intenderanno approvate anche dette tabelle:

TABELLA N. 1.

TOPOGRAFI

Topografo capo	N.	1
Topografo principale	»	5
Primo topografo	»	14
Topografo	»	21
Topografo aggiunto e Vice topografo	}	» 24
		—
		N. 65
		==

TABELLA N. 2.

CARTOGRAFI

Cartografo capo	N.	1
Cartografo principale	»	3
Primo cartografo	»	6
Cartografo	»	12
Cartografo aggiunto e Vice cartografo	}	» 19
		—
		N. 41
		==

TABELLA N. 3.

PERITI CHIMICI DI ARTIGLIERIA,
GENIO E MOTORIZZAZIONE

Perito chimico capo	N.	1
Perito chimico principale	»	3
Primo perito chimico	»	7
Perito chimico	»	10
Perito chimico aggiunto e Vice Perito chimico	}	» 15
		—
		N. 36
		==

TABELLA N. 4.

CAPITECNICI DI ARTIGLIERIA, GENIO
E MOTORIZZAZIONE

Perito tecnico industriale capo . . .	N.	7
Perito tecnico industriale principale . . .	»	20
Primo perito tecnico industriale . . .	»	40
Perito tecnico industriale	»	85
Perito tecnico industriale aggiunto e Vice perito tecnico industriale	}	» 100
		—
		N. 252
		==

TABELLA N. 5.

DISEGNATORI TECNICI DI ARTIGLIERIA,
GENIO E MOTORIZZAZIONE

Perito tecnico disegnatore capo . . .	N.	4
Perito tecnico disegnatore principale . . .	»	14
Primo perito tecnico disegnatore . . .	»	26
Perito tecnico disegnatore	»	36
Perito tecnico disegnatore aggiunto e Vice perito tecnico disegnatore aggiunto	}	» 66
		—
		N. 146
		==

Metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

Art. 2.

Le tabelle organiche del personale civile di ruolo (già gruppo B) del Ministero difesa Marina militare stabilite dal regio decreto 14 giugno 1941 n. 614, per i contabili, capitecnici e disegnatori tecnici sono sostituite da quelle 6, 7 e 8, allegate alla presente legge.

Do ora lettura delle tabelle citate nell'articolo, avvertendo che con l'approvazione dell'articolo stesso si intenderanno approvate anche dette tabelle:

TABELLA N. 6.

CONTABILI DI MARINA

Gestore capo	N.	8
Gestore principale	»	24

Primo gestore	N. 37
Gestore	» 76
Gestore aggiunto e	} » 116
Vice gestore	
N. 261	

TABELLA N. 7.

CAPITECNICI DI MARINA

Perito tecnico industriale capo . . .	N. 12
Perito tecnico industriale principale .	» 36
Primo perito tecnico industriale . . .	» 56
Perito tecnico industriale	» 100
Perito tecnico industriale ag-	} » 200
giunto e	
Vice perito tecnico industriale	} » 200
N. 404	

TABELLA N. 8.

DISEGNATORI TECNICI DI MARINA

Perito tecnico disegnatore capo . . .	N. 7
Perito tecnico disegnatore principale	» 21
Primo perito tecnico disegnatore . . .	» 29
Perito tecnico disegnatore	» 60
Perito tecnico disegnatore ag-	} » 114
giunto e	
Vice perito tecnico disegnatore	} » 114
N. 231	

Metto ai voti l'articolo 2.
(È approvato).

Art. 3.

Le tabelle organiche del personale civile di ruolo (già gruppo B) del Ministero difesa Aeronautica militare, n. 2, 3, 4, 5 e 6, stabilite con il regio decreto 20 dicembre 1937, numero 2104, sono sostituite da quelle n. 9, 10, 11, 12 e 13, allegate alla presente legge.

Do ora lettura delle tabelle citate nell'articolo, avvertendo che con l'approvazione dell'articolo stesso si intenderanno approvate anche dette tabelle:

TABELLA N. 9.

PERSONALE DI RAGIONERIA

Ragioniere capo	N. 4
Ragioniere principale	» 11
Primo ragioniere	» 21
Ragioniere	» 53
Ragioniere aggiunto e	} » 35
Vice ragioniere	
N. 124	

TABELLA N. 10.

CAPITECNICI DI AERONAUTICA

Perito tecnico industriale capo . . .	N. 3
Perito tecnico industriale principale .	» 8
Primo perito tecnico industriale . . .	» 12
Perito tecnico industriale	» 38
Perito tecnico industriale ag-	} » 32
giunto e	
Vice perito tecnico industriale	} » 32
N. 93	

TABELLA N. 11.

GEOMETRI DI AERONAUTICA

Geometra capo	N. 1
Geometra principale	» 3
Primo geometra	» 5
Geometra	» 11
Geometra aggiunto e	} » 10
Vice geometra	
N. 30	

TABELLA N. 12.

DISEGNATORI TECNICI DI AERONAUTICA

Perito tecnico disegnatore capo . . .	N. 2
Perito tecnico disegnatore principale .	» 6

Primo perito tecnico disegnatore . . . N.	9
Perito tecnico disegnatore »	31
Perito tecnico disegnatore ag- giunto e	} . . . » 23
Vice perito tecnico disegnatore	

N. 71

TABELLA N. 13.

DISEGNATORI TECNICI
PER LE COSTRUZIONI EDILI

Perito tecnico disegnatore capo . . . N.	1
Perito tecnico disegnatore principale . . »	2
Primo perito tecnico disegnatore . . . »	4
Perito tecnico disegnatore »	11
Perito tecnico disegnatore ag- giunto e	} . . . » 9
Vice perito tecnico disegnatore	

N. 27

Metto ai voti l'articolo 3.
(È approvato).

Art. 4.

Gli appartenenti ai ruoli del personale civile indicati negli articoli precedenti, in attività di servizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono collocati nei corrispondenti nuovi ruoli di cui alle unite tabelle con le rispettive anzianità.

I posti disponibili, nelle nuove qualifiche di topografo capo e topografo principale del ruolo di cui alla tabella n. 1 e nelle qualifiche corrispondenti di cui alle successive tabelle, sono conferiti, con il criterio del metodo comparativo, fra coloro che abbiano un minimo di permanenza rispettivamente di anni 6 o di anni 3 nel grado VIII già previsto dal precedente ordinamento.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa del deputato Tozzi Condivi: « Abrogazione dell'articolo 2 del testo unico di legge sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227 » (1601) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE, *relatore*. Il terzo numero dell'ordine del giorno reca un disegno di legge di iniziativa del deputato Tozzi Condivi, riguardante l'abrogazione dell'articolo 2 del testo unico di legge sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 2 del testo unico di legge sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, è abrogato.

Riferirò io stesso su questo provvedimento.

Il disegno di legge è stato già approvato dalla Camera dei deputati. Si tratta della soppressione dell'articolo 2 del testo unico; esso stabilisce nei riguardi dei parroci dei Comuni con meno di 200 anime la riduzione di un terzo del supplemento di congrua.

È evidente che a questi parroci, che sono costretti a svolgere la loro missione lontani da centri abitati, in condizioni di particolare disagio, dovrebbe essere usata una maggiore larghezza economica e non un criterio restrittivo, come stabiliva il decreto 29 gennaio 1931, n. 227.

Questi parroci, che vivono in zone depresse, in luoghi impervi, con limitatissime possibilità di vita, senza quasi introiti ed elemosine, hanno bisogno di una integrazione per assolvere al loro sacro ufficio.

La Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare per la parte finanziaria; d'altra parte, si tratta di un numero limitato di casi.

TERRACINI. Vorrei sapere se corrisponde al vero ciò che è scritto nella relazione e cioè che il fondo per il culto, come consuetudine, apporta, secondo la valutazione del caso, delle riduzioni a quella norma stabilita, a quel trenta per cento. Se ciò fosse vero non vedo la necessità di stabilire per legge quanto già è entrato nella consuetudine e già risponde alle necessità. La norma abolita in senso generale farebbe mancare un principio al quale bisognerà poi fare di volta in volta ricorso.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La norma stabilisce che il supplemento viene ridotto in una misura non eccedente il 30 per cento. La riduzione è elastica. In pratica si cerca di non apportare una riduzione troppo forte.

TERRACINI. Ci deve essere stato un motivo che ha consigliato la proposta per un diverso trattamento.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Dove le anime sono poche non ci sono elemosine, non ci sono elargizioni e le condizioni dei parroci sono veramente precarie. Ecco perchè è stata fatta questa proposta; per un criterio umano e sociale.

TERRACINI. Abbiamo sempre ritenuto che ci fossero delle divisioni di classi anche nel clero. Occorre, ogni qual volta si fanno dei gesti di comprensione verso i ceti più umili, preoccuparsi di vedere che cosa si nasconde dietro quel gesto.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ma si tratta di pochissimi elementi, non più di 400. Invece del 33 per cento la riduzione sarà del 10, del 15 per cento.

TERRACINI. Questo criterio non è stato tenuto presente quando abbiamo aumentato la

congrua a tutti i sacerdoti, per cui ai vescovi è stato assicurato un milione e al povero cappellano soltanto 70.000 lire all'anno.

AGOSTINO. Noi ci asteniamo.

TERRACINI. Anche noi ci asteniamo.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Palermo ed altri: « Modificazioni alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, concernente nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato » (383).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Palermo ed altri: « Modificazioni alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, concernente nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Dopo il primo comma dell'articolo 39 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, è aggiunto il seguente comma:

« Il divieto di cui al comma precedente non si applica nei confronti dei mutilati ed invalidi di guerra che debbono essere assunti dalle Amministrazioni statali ai fini del raggiungimento delle percentuali stabilite dall'articolo 10 della legge 3 giugno 1950, numero 375 ».

RICCIO, *relatore*. Per maggiore chiarezza penso sia opportuno leggere la relazione che accompagna il disegno di legge: « Onorevoli senatori, l'assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati e invalidi di guerra era in passato di-

sciplinata dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, che per l'inadeguatezza di alcune disposizioni male rispondeva ormai alle esigenze per le quali venne promulgata.

Occorrendo in particolar modo arginare le numerose inadempienze nelle quali segnatamente si distinguevano le Amministrazioni dello Stato e insieme assorbire al lavoro il maggior numero possibile di invalidi, si addì venne alla promulgazione della legge 3 giugno 1950, n. 375, che riordinava la intera materia nell'intento precipuo di rendere effettivo il privilegio dell'assunzione obbligatoria.

Malgrado ciò le Amministrazioni statali non hanno sanato che in minima parte le inadempienze lamentate e per i motivi più svariati procrastinano l'adempimento degli obblighi di legge, per cui ancora oggi numerosi sono i posti sia di ruolo sia non di ruolo dovuti ai mutilati e invalidi di guerra, ma non ancora conferiti.

Nella situazione generale come sopra delineata s'inquadra la questione che qui di seguito sottoponiamo alla vostra considerazione.

Per l'articolo 10 — primo e secondo comma — della ricordata legge 3 giugno 1950, n. 375: « Le Amministrazioni dello Stato sono tenute ad occupare, in rapporto alla categoria di operai permanenti, gli invalidi di guerra di cui all'articolo 1 nella proporzione del 6 per cento e gli invalidi di cui all'articolo 2 nella proporzione del 3 per cento ».

« Le stesse percentuali si applicano distintamente anche in rapporto agli operai temporanei ».

Senonchè mentre si attendeva — come sopra accennato — che i minorati di guerra fossero infine reintegrati nel loro diritto al lavoro, è stata promulgata la legge 26 febbraio 1952, n. 67, concernente nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato, la quale all'articolo 39, primo comma, sancisce a far tempo dal 1° marzo 1952 il divieto di assumere personale salariato non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo per qualunque titolo e sotto qualsiasi forma e su qualsiasi capitolo di bilancio, senza far salva l'osservanza delle disposizioni sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra prevista dalla legge speciale 1950, n. 375, e venendo così ad illogica-

te sanare le precedenti inadempienze delle Amministrazioni statali stesse, sia pure in un limitato settore del personale dipendente.

È evidente che il divieto di assunzione non può essere reso operante nei riguardi dei mutilati ed invalidi di guerra se non nel caso che le Amministrazioni statali abbiano prima raggiunto sul complesso dei dipendenti salariati non di ruolo le percentuali di assunzioni previste dal ricordato articolo 10 della legge 1950, n. 375; diversamente verrebbe a porsi nel nulla un beneficio che si riconobbe in precedenza di dover concedere per valide ragioni morali e sociali.

Confidiamo pertanto che non mancherà al provvedimento in esame la vostra approvazione ».

Il Ministero del tesoro, in una lunga lettera inviata alla Presidenza del Consiglio, osserva che la dizione di questo articolo dovrebbe essere cambiata; e la modifica che suggerisce il Ministero del tesoro è implicita nella relazione che ho testè letto laddove dice: « senza far salva l'osservanza delle disposizioni sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra prevista dalla legge speciale 1950, n. 375 ». Quindi non si tratta di fare un'eccezione per un'assunzione in contrasto con la legge, ma di non attuare quel divieto nei confronti dei mutilati e invalidi di guerra.

L'articolo unico proposto dal Tesoro è pertanto del seguente tenore:

« Al primo comma dell'articolo 39 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, sono aggiunte le seguenti parole: " salvo il rispetto della percentuale stabilita dal secondo comma dell'articolo 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, a favore dei mutilati ed invalidi di guerra " ».

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è d'accordo sulla sostanza di questo disegno di legge, nel senso che anche ai mutilati si debbano applicare le percentuali fissate dalla legge. Evidentemente però il richiamo alla legge speciale n. 375 sarebbe non appropriato, anzi sarebbe negativo, perchè il Consiglio di Stato e la Corte dei conti hanno affermato che la legge n. 375 del 1950 ha stabilito solo un diritto di precedenza sulle nuove assunzioni. Con questa di-

1^a COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)47^a SEDUTA (20 luglio 1956)

sposizione il Governo vuole applicare sul numero attuale dei temporanei la quota stabilita per gli invalidi senza può riferirsi alla legge n. 375 per evitare ogni questione che sorgerebbe in seguito al parere già espresso dalla Corte dei conti e dal Consiglio di Stato. Così si son potuti assumere dei nuovi elementi fino al raggiungimento della quota del sei per cento degli invalidi di guerra.

AGOSTINO. Sono favorevole al disegno di legge ed anche all'articolo unico proposto dal relatore in armonia con il Ministero del tesoro. Ma vorrei osservare che a questo disegno di legge si dovrebbe dare carattere interpretativo della legge del 26 febbraio 1952, n. 67 appunto perchè quando venne trattata questa legge non si doveva dubitare che doveva rispettarsi la legge del 9 giugno 1950 n. 375. Il mio rilievo è opportuno affinché la Commissione esprima il convincimento che si tratta di una interpretazione e non di una innovazione della legge del 1952.

ZELIOLI LANZINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Ad evitare inconvenienti per altre categorie di rappresentati da altre associazioni (orfani di guerra, vittime civili ecc.) non sarebbe stato opportuno proporre una formula più ampia, senza specificare, e dire: « Ai sensi delle vigenti leggi? ».

RICCIO, *relatore*. Credo che non sia necessario, perchè per gli orfani e le vedove di guerra vi è già il richiamo ad altra legge che estende loro tutte le provvidenze disposte in loro favore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge nel testo proposto dal relatore d'intesa con il Ministero del tesoro e di cui è già stata data lettura.

(È approvato).

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Il disegno di legge: « Erogazione da parte dello Stato di un contributo

straordinario di lire 100 milioni in favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti » (1571) e il disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Secreto e Castellarin: « Aggiunte e modifiche alla legge 10 marzo 1955, n. 96, concernente provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti » (1600), già approvati dalla Camera dei deputati, e la cui approvazione definitiva è urgente, non sono iscritti all'ordine del giorno. In Aula è sempre possibile la discussione di un disegno di legge che non sia stato posto all'ordine del giorno ove sia decisa con la maggioranza dei due terzi. Noi potremmo adottare la medesima procedura anche per la Commissione. Tuttavia si potrebbe osservare che mentre alla discussione in Aula tutti i senatori hanno il dovere di intervenire e se non intervengono devono imputare a loro stessi il fatto di non avere avuto conoscenza dell'ampliamento dell'ordine del giorno, la medesima cosa non può dirsi per quanto riguarda le sedute delle Commissioni, alle quali i senatori che non fanno parte delle Commissioni stesse partecipano solo se vedono iscritti all'ordine del giorno i disegni di legge che più da vicino li interessano. Si potrebbe, ripeto, fare questa osservazione; ma io vorrei pregare la Commissione, per lo spirito di dinamismo che deve animare l'istituto parlamentare e per confermare la proficuità del lavoro delle Commissioni in sede deliberante, di superare questo rilievo che io stesso ho fatto, avviandoci verso una prassi che in ogni caso sarebbe sempre molto lodevole. Pertanto, se non si fanno osservazioni, metto ai voti la proposta di discutere subito i disegni di legge predetti.

(È approvata all'unanimità).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Erogazione da parte dello Stato di un contributo straordinario di lire 100 milioni in favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti » (1571) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge n. 1571.

RICCIO, *relatore*. Onorevoli colleghi, si tratta di un provvedimento recante l'erogazione di un contributo straordinario di 100 milioni in favore dell'Ente nazionale per l'assistenza ai sordomuti, che è stato già approvato dalla Camera dei deputati. Evidentemente questo contributo straordinario non viene a sanare tutta la situazione dell'Ente nazionale dei sordomuti, che per far fronte alle sue esigenze — l'altro giorno mi è stato detto che le domande di assistenza assommano a circa 16 mila — avrebbe bisogno di ben altri stanziamenti, ma almeno a rendere possibile di elevare l'assistenza, che oggi è fissata in lire 2 mila mensili, a lire 4 mila. Comunque, non potendosi in questo bilancio stanziare di più, si è stabilito un contributo di 100 milioni. Questo provvedimento, come ho detto, è stato già approvato dalla Commissione dell'interno della Camera e la nostra 5ª Commissione finanze e tesoro ha dato parere favorevole; anzi il senatore Trabucchi ha osservato che 100 milioni, per sanare la situazione dell'Ente, sono effettivamente troppo pochi. Per elevare il contributo da 2 mila a 4 mila lire occorrerà uno stanziamento di 400 milioni che verrà erogato non appena sarà possibile stanziare tale cifra nel bilancio. Come i colleghi sanno l'Ente ha molte iniziative, tra cui le scuole industriali e tecniche per l'addestramento dei sordomuti, che hanno così la possibilità di essere immessi nella vita sociale con una qualifica specifica che ne facilita il collocamento al lavoro. Per questi motivi raccomando alla Commissione l'approvazione di questo disegno di legge.

LOCATELLI. Siamo naturalmente favorevoli all'approvazione di questo disegno di legge, spiacenti però che i mezzi siano limitati; speriamo che con una prossima legge si provveda più concretamente a favore di questi infelici.

BATTAGLIA. Mi associo alle considerazioni del relatore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È concesso all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti un contributo straordinario di lire 100 milioni da destinare all'assistenza in favore dei sordomuti, in attuazione delle finalità di cui alla legge 21 agosto 1950, n. 698.

(È approvato).

Art. 2.

Alla copertura della spesa di lire 100 milioni, prevista dall'articolo 1, sarà provveduto con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1954-55, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Con decreto del Ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Scretto e Castellarin: « Aggiunte e modifiche alla legge 10 marzo 1955, n. 96, concernente provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti » (1600) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge n. 1600.

PIECHELE, *relatore*. La proposta di legge all'esame della nostra Commissione è stata già approvata dalla I Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta dell'11 luglio 1956. Essa ha lo scopo di integrare le norme di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 96, concernente provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro

familiari superstiti, con altre disposizioni che, pur non modificando sostanzialmente i principi ed il contenuto della legge n. 96, chiariscano la portata di talune delle disposizioni della predetta legge, nonché quello di accelerare i lavori della Commissione, alla quale è affidato il compito di esaminare le domande intese a conseguire i benefici previsti dalla legge stessa.

Invero nella prima attuazione della legge 10 marzo 1955, n. 96 sono state rilevate da parte degli organi competenti delle lacune che rendono incerta l'applicazione di talune disposizioni della legge stessa.

Con l'articolo 1 viene precisato che il trattamento economico spettante, con riferimento alle tabelle D, H, L, N, e P, è comprensivo di tutti gli assegni accessori e di tutti gli altri benefici previsti nelle tabelle E ed F della legge 10 agosto 1950, n. 648, come pure dell'assegno di accompagnamento per i grandi invalidi, dell'assegno di previdenza, dell'assegno di incollocamento, ecc.

Si è voluto altresì precisare che l'assegno di benemeranza è reversibile secondo le disposizioni della anzidetta legge n. 648, potendo essere dubbia la reversibilità a favore della vedova e degli orfani dell'invalido, oppure dal padre alla madre del deceduto, ecc. dato il carattere particolare ed eccezionale di detto assegno vitalizio di benemeranza.

Con l'ultimo comma viene stabilito che non sia consentito il cumulo per lo stesso titolo della pensione di guerra e dell'assegno vitalizio di benemeranza e sia in facoltà degli interessati di optare per il trattamento più favorevole.

Con l'articolo 2, allo scopo di rimediare ad una lacuna della legge n. 96, viene stabilito un termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge per la presentazione delle domande dirette ad ottenere i benefici previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge stessa.

L'articolo 3 prevede che la Commissione, all'esame della quale sono sottoposte le domande per conseguire i benefici dalla legge previsti, venga integrata da un segretario, senza diritto a voto, scelto fra i funzionari di gruppo A del ruolo centrale del Ministero del tesoro, nominato con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con il Ministro del tesoro.

Infatti, data la notevole quantità delle domande da esaminare, che sono attualmente circa 10.000, è previsto un intenso lavoro da parte della Commissione stessa e perciò è ritenuta assolutamente indispensabile l'opera di un segretario.

Nel secondo comma è stabilito che al presidente, ai membri ed al segretario della Commissione spettano i compensi previsti per il comitato di liquidazione per le pensioni di guerra. Tale disposizione ha lo scopo di accelerare al massimo la risoluzione delle molte domande presentate, e quindi ridurre la durata dei lavori della Commissione. Data la affinità di materia e di lavoro, e tenuto presente che le deliberazioni della Commissione non dovranno essere sottoposte ad ulteriore esame da parte del Comitato di liquidazione per le pensioni di guerra si ritiene opportuno adottare gli stessi compensi previsti per lo stesso Comitato.

Il terzo comma stabilisce che per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza del Presidente e, almeno, del rappresentante del Ministero del tesoro e di un rappresentante dell'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti.

L'ultimo comma infine stabilisce che le deliberazioni della Commissione non sono soggette a gravame, data la natura particolare dei benefici previsti dalla legge n. 96. Nulla essendo stato detto nella legge citata, si è ritenuto opportuno di sancire espressamente tale norma.

L'articolo 4 infine prevede la copertura del maggiore onere di lire 1.500.000 derivante dall'applicazione della presente legge, per i maggiori compensi dovuti alla Commissione.

Trattasi di una somma esigua (lire 1.500.000) con impostazione al capitolo n. 630 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-57.

Il relatore propone l'approvazione del disegno di legge; ritiene però utile una aggiunta nei riguardi degli ex perseguitati facenti parte del personale sanitario ospedaliero.

Come è noto il fine della legge 10 marzo 1955, n. 96, è non solo quello di reintegrare i cittadini ingiustamente perseguitati nei loro diritti, ma anche di assicurare loro sotto varie forme una compensazione, sia pure parziale, dei danni ingiustamente sofferti. È prevista infat-

ti la attribuzione di determinati diritti che i perseguitati e i loro familiari e superstiti possono esercitare.

In particolare l'articolo 4, comma quarto, della legge, stabilisce che ai dipendenti di Enti di diritto pubblico, quando siano riconosciuti fisicamente idonei a disimpegnare le proprie funzioni nella pubblica Amministrazione, sarà concesso, a loro richiesta, di rimanere in servizio fino al compimento del 70° anno di età.

La norma, come tutto il resto della legge, costituisce un diritto singolare in favore di questa benemerita categoria di cittadini, per la quale è previsto un trattamento speciale allo scopo preciso del reinserimento e di una stabilizzazione nella vita della nazione, dopo tante vicende persecutorie subite.

Questa sicurezza e genericamente espressa nella citata norma dell'articolo 4, che però per il personale ospedaliero, per il quale vige un particolare ordinamento, ha trovato difficoltà nella interpretazione ed applicazione della legge.

Ritengo perciò necessaria una disposizione che tolga ogni dubbio in riguardo e perciò propongo venga inserito dopo l'articolo 1 del disegno di legge un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

« All'articolo 4, comma quarto, della legge 10 marzo 1955, n. 96, è aggiunto il seguente comma:

” Le disposizioni precedenti si applicano anche ai sanitari ospedalieri i quali rimangono in servizio nelle funzioni da essi comunque esercitate al momento dell'entrata in vigore della legge 10 marzo 1955, n. 96 ” ».

Trattasi di pochissimi casi di sanitari che prestano servizio presso ospedali, enti di diritto pubblico, sanitari che per aver superato i limiti di età non sono più ammessi a corsi.

L'aggiunta, mentre toglie ogni dubbio di interpretazione, varrà ad assicurare a questa categoria di perseguitati gli stessi diritti che dalla legge sono riconosciuti ai dipendenti di Enti di diritto pubblico.

Sono convinto che la onorevole Commissione si compiacerà dare la approvazione al disegno di legge in esame, con l'articolo aggiuntivo da me proposto.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per quanto concerne gli articoli 1 e 2 della suddetta proposta di legge, nulla ho da osservare essendo diretti, rispettivamente, ad introdurre alcune precisazioni alle disposizioni contenute nella citata legge n. 96, per meglio chiarirne la portata, e a stabilire, molto opportunamente, un termine per la presentazione delle domande dirette ad ottenere i benefici previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge stessa, termine che viene fissato in sei mesi, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Per quanto concerne l'articolo aggiuntivo proposto dal relatore senatore Piechele, mi rimetto alla Commissione. Faccio però osservare che le parole « i quali rimangono in servizio ... ecc. » sono superflue e meglio sarebbe quindi sopprimerle.

Circa l'articolo 3 della cennata proposta di legge inteso, fra l'altro, ad includere un segretario nella Commissione di cui all'articolo 8 della ripetuta legge n. 96, alla quale è devoluto l'esame delle domande per la concessione dei benefici previsti dalla legge stessa, e a dettare norme per il funzionamento di essa, il Governo segnala anzitutto, con parere favorevole, la richiesta della Corte dei conti perchè sia chiamato a far parte della suddetta Commissione anche un Magistrato della Corte.

Per quanto concerne poi, in particolare, il terzo comma dell'articolo, con il quale si attribuirebbero ai componenti la cennata Commissione i compensi previsti per il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, premesso che occorrerebbe, nel caso, far espresso riferimento alla legge 5 gennaio 1950, n. 6, che stabilisce detti compensi, si fa presente che la concessione di particolari trattamenti per taluni Comitati o Commissioni è stata ammessa in passato in quanto il normale compenso (gettone di presenza) non era adeguato. Con l'emanazione del decreto delegato 11 gennaio 1956, n. 5, che ha elevata la misura dei gettoni di presenza da lire 500 a lire 1.000 non si rende più possibile stabilire per i funzionari chiamati a far parte di Commissioni trattamenti particolari più favorevoli del normale compenso previsto dal suddetto decreto n. 5, al quale non si ritiene di poter derogare per la Commissione di che trattasi, non sol-

tanto per ragioni di principio ma anche perchè si verrebbe a costituire un precedente in vocabile in altri casi.

Aggiungo che attualmente vi sono Commissioni presiedute da alti Magistrati della Corte dei conti e del Consiglio di Stato e composte di funzionari di grado elevato, con compiti delicatissimi e non meno impegnativi di quelli della Commissione costituita ai sensi dell'articolo 8 della citata legge n. 96, senza che per esse sia previsto alcun particolare trattamento all'infuori del normale gettone di presenza di lire 1.000 per ogni seduta.

Per tutte le suesposte considerazioni devo dichiararmi contrario alla estensione ai componenti la cennata Commissione dei compensi previsti per i funzionari che fanno parte del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

Tutto ciò premesso l'articolo 3 andrebbe formulato come segue:

« L'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è sostituito dal seguente:

” Le domande per conseguire i benefici di cui alla presente legge verranno sottoposte all'esame di una Commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto coi Ministri per l'interno, la giustizia e il tesoro, la quale sarà composta:

a) di un magistrato con funzioni non inferiori a consigliere di Corte di appello, presidente;

b) di un magistrato della Corte dei conti;

c) di un rappresentante della Presidenza del Consiglio e di ciascuno dei Ministeri sopraindicati;

d) di due rappresentanti dell'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti.

” La composizione della Commissione è integrata con l'inclusione di un segretario, senza diritto a voto, scelto tra i funzionari della carriera direttiva del ruolo centrale del Ministero del tesoro e nominato con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per il tesoro.

” Al Presidente, ai membri ed al segretario della Commissione predetta spetta il gettone

di presenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

” Le deliberazioni della Commissione debbono essere adottate con la presenza del presidente e di almeno quattro membri, dei quali il magistrato della Corte dei conti, il rappresentante del Ministero del tesoro e uno dell'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti.

” Le deliberazioni della Commissione non sono soggette a gravame ».

Con la modifica dell'articolo 3 nei sensi suesposti il provvedimento comporta un onere di modesta entità per effetto della inclusione nella Commissione di due nuovi componenti, onere che può essere fronteggiato con lo stanziamento già previsto al capitolo relativo ai gettoni di presenza ai componenti della predetta Commissione.

Pertanto, l'articolo 4 del disegno di legge in esame andrebbe così formulato eliminandone, peraltro, il secondo comma:

« L'onere di lire 100.000 derivante dall'applicazione della presente legge sarà fronteggiato, per l'esercizio 1956-57, con le disponibilità del capitolo numero 664 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo ».

PIECHELE, *relatore*. Aderisco senz'altro al suggerimento dell'onorevole Sottosegretario di Stato di sopprimere, nell'articolo aggiuntivo da me proposto, le parole: « i quali rimangono in servizio ecc. ecc. » Aderisco anche al nuovo testo proposto dall'onorevole Sottosegretario.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora alla discussione sui singoli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

All'articolo 3 della legge 10 marzo 1955, n. 96, sono aggiunti i seguenti commi:

« Con l'assegno vitalizio di benemerenzia sono concessi tutti gli assegni accessori previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.

L'assegno stesso è reversibile.

L'assegno previsto dagli articoli 1 e 2 non è cumulabile con la eventuale pensione di guerra concessa per lo stesso titolo. È in facoltà degli interessati di optare per il trattamento più favorevole ».

(È approvato).

Metto ora ai voti, nessuno chiedendo di parlare, l'articolo aggiuntivo proposto dal relatore senatore Piechele, nel seguente testo risultante dalla soppressione della seconda parte dell'articolo stesso:

Art. 1-bis.

Dopo il quarto comma dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni precedenti si applicano anche ai sanitari ospedalieri ».

(È approvato).

Art. 2.

All'articolo 7 della legge 10 marzo 1955, numero 96, è aggiunto il seguente comma:

« Le domande per ottenere la concessione dei benefici previsti dagli articoli 4, 5 e 6 dovranno essere presentate, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

Art. 3.

All'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, numero 96, sono aggiunti i seguenti commi:

« La composizione della Commissione è integrata con l'inclusione di un segretario, senza diritto a voto, scelto tra i funzionari di gruppo A del ruolo centrale del Ministero del tesoro e nominato con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro del tesoro.

Al presidente, ai membri ed al segretario della Commissione predetta spettano i compiti previsti per il Comitato di liquidazione per le pensioni di guerra.

Le deliberazioni della Commissione debbono essere adottate con la presenza del presidente e, almeno, del rappresentante del Ministero del tesoro e di un rappresentante dell'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti.

Le deliberazioni della Commissione non sono soggette a gravame ».

Di questo articolo il Sottosegretario di Stato per il tesoro ha proposto il seguente nuovo testo:

« L'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è sostituito dal seguente:

« Le domande per conseguire i benefici di cui alla presente legge verranno sottoposte all'esame di una Commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto coi Ministri per l'interno, la giustizia e il tesoro, la quale sarà composta:

a) di un Magistrato con funzioni non inferiori a consigliere di Corte di appello, presidente;

b) di un Magistrato della Corte dei conti;

c) di un rappresentante della Presidenza del Consiglio e di ciascuno dei Ministeri sopraindicati;

d) di due rappresentanti dell'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti.

« La composizione della Commissione è integrata con l'inclusione di un segretario, senza diritto a voto, scelto tra i funzionari della carriera direttiva del ruolo centrale del Ministero del tesoro e nominato con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per il tesoro.

« Al Presidente, ai membri ed al segretario della Commissione predetta spetta il gettone di presenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

« Le deliberazioni della Commissione debbono essere adottate con la presenza del Presidente e di almeno quattro membri, dei quali il Magistrato della Corte dei conti, il rappresentante del Ministero del tesoro e uno dell'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti.

” Le deliberazioni della Commissione non sono soggette a gravame ” ».

Nessun altro chiedendo la parola, metto ai voti tale emendamento sostitutivo.

(È approvato).

Art. 4.

Alla copertura del maggiore onere di lire 1.500.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà a carico dello stanziamento di cui al capitolo n. 630 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-57.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è stato proposto, dal Sottosegretario di Stato per il tesoro, un emendamento tendente a sostituirne il testo col seguente:

« L'onere di lire 100.000 derivante dall'applicazione della presente legge sarà fronteggiato per l'esercizio 1956-57, con le disponibilità del capitolo n. 664 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo ».

Il relatore, senatore Pichele, ha già dichiarato di accedere a tale nuovo testo; nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso, avvertendo che in sede di coordinamento si terrà conto della variazione nella numerazione degli articoli in seguito all'approvazione dell'articolo 1 bis.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,40.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari